



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2020, proposto da

- Rosaria Acunzo, Gianna Vilma Allegro, Sergio Ciro Raccone, Giorgia Lorenzo, Renato Ventura, Iacopo Latini, Stefano Latini, Emanuele Bellardi, Amedeo Bioletto, Ugo Bioletto, Carlotta Bioletto e Sonia Emilia Maria Casarini, rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio Del Monte e domiciliati ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

contro

- il Comune di Valtournenche, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

- la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Pastorino, Riccardo Jans e Massimiliano Cadin ed elettivamente domiciliata in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, presso la sede dell'Avvocatura regionale;

nei confronti

- Fabio Bich, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Cresta e domiciliato ai sensi

dell'art. 25 cod. proc. amm.;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale di Valtournenche n. 15 del 25 marzo 2019, avente ad oggetto “Adozione della variante non sostanziale al PRG n. 2 ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11”, con i relativi elaborati tecnici di cui essa delibera si compone, ossia la Relazione alla variante non sostanziale n. 2 con gli allegati cartografici G e G1, e i fascicoli A e B relativi agli estratti delle NTAtab vigenti ed in variante, nella parte in cui adotta/dispone le modifiche cartografiche (TAV P4) – 7. Individuazione di area a servizi (tracciato stradale) all'interno delle sottozone Cd6b* - Breuil Cervinia e cd7* - La Vieille;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Valtournenche n. 40 del 23 ottobre 2019, avente ad oggetto “Annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22/5/2019 e contestuale approvazione della variante non sostanziale al PRG n. 2 ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11”, con i relativi elaborati tecnici di cui essa delibera si compone, ossia la Relazione alla variante non sostanziale n. 2 con gli allegati cartografici G e G1, e i fascicoli A e B relativi agli estratti delle NTAtab vigenti ed in variante, nella parte in cui approva le modifiche cartografiche (TAV P4) – 7. Individuazione di area a servizi (tracciato stradale) all'interno delle sottozone Cd6b* - Breuil Cervinia e cd7* - La Vieille –, pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valtournanche dal 29 ottobre 2019 al 13 novembre 2019, come da relazione di pubblicazione in calce a firma del Segretario Comunale;
- del provvedimento dirigenziale n. 5530 del 26 settembre 2019 dell'Assessorato Ambiente, Risorse Naturali e Corpo Forestale della Regione Valle d'Aosta e della relativa nota di trasmissione al Comune di Valtournenche a firma del Dirigente del predetto Assessorato, allegata e richiamata nella deliberazione del Consiglio comunale di Valtournenche n. 40 del 23 ottobre 2019, con la quale è stata esclusa l'assoggettabilità a V.A.S. della Variante non sostanziale n. 2 al P.R.G. del Comune

di Valtournenche;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Valle d'Aosta e di Fabio Bich;

Visto il decreto n. 7/2020 con cui è stata respinta l'istanza cautelare monocratica e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione;

Vista l'ordinanza n. 15/2020 con cui è stata respinta l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Vista l'ordinanza n. 44/2020 con cui sono stati disposti incumbenti istruttori nei confronti del Comune di Valtournenche e fissata l'udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione della controversia;

Vista la documentazione depositata in giudizio dal Comune di Valtournenche in data 19 ottobre 2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Tenutasi l'udienza in data 11 novembre 2020, senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 11 gennaio 2020 e depositato il 25 gennaio successivo, i ricorrenti hanno impugnato le deliberazioni del Consiglio comunale di Valtournenche n. 15 del 25 marzo 2019, avente ad oggetto "Adozione della variante non sostanziale al PRG n. 2 ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11", con i relativi elaborati tecnici, e n. 40 del 23 ottobre 2019, avente ad oggetto

“Annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22/5/2019 e contestuale approvazione della variante non sostanziale al PRG n. 2 ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11”, con i relativi elaborati tecnici.

I ricorrenti sono proprietari, comproprietari e/o titolari di diritti di nuda proprietà e usufrutto di unità immobiliari facenti parte del Condominio denominato “Cime d’Aver” e sito nel Comune di Valtournanche, frazione Breuil-Cervinia (mappali 216 e 217 della sottozona Ba17 del P.R.G. del Comune di Valtournanche). Con la deliberazione n. 15 del 25 marzo 2019, il Comune di Valtournanche ha adottato una variante non sostanziale al P.R.G., con la quale è stato previsto, tra l’altro, un nuovo tracciato stradale finalizzato a consentire l’attuazione edificatoria del Piano urbanistico di dettaglio (P.U.D.) previsto nella confinante sottozona Cd7* – La Vieille; in particolare, in vista della realizzazione di nuovi volumi a destinazione ricettiva nella predetta zona, è stato individuato un tracciato stradale destinato ad occupare l’intero piazzale antistante al fabbricato in cui sono situate le unità immobiliari dei ricorrenti, pur essendo la stesse del tutto estranee all’attuazione del P.U.D. relativo alla sottozona Cd7* – La Vieille. Con deliberazione consiliare n. 24 del 22 maggio 2019 è stata poi approvata la Variante n. 2, previa reiezione delle osservazioni formulate dall’amministratore del Condominio Cime d’Aver (il Geom. Fabio Bich). Con la deliberazione n. 40 del 23 ottobre 2019, in seguito all’annullamento in autotutela della deliberazione n. 24/2019, è stata approvata nuovamente la Variante non sostanziale al P.R.G. n. 2, con i relativi elaborati tecnici; nella stessa, come già avvenuto in sede di adozione, è stato individuato il tracciato stradale all’interno delle sottozone Cd6b* - Breuil Cervinia e Cd7* - La Vieille, che interessa direttamente i mappali 217 e 216 di proprietà dei ricorrenti nell’ambito della Sottozona Ba17 nel Comune di Valtournanche, per questo assoggettati a procedura espropriativa.

Assumendo l’illegittimità delle richiamate deliberazioni comunali, i ricorrenti ne hanno chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 327 del 2001 per omesso avviso dell’avvio del procedimento finalizzato

all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Successivamente sono stati dedotti la violazione di legge con riferimento agli artt. 47 e 6 delle Norme tecniche di attuazione (N.T.A.) al P.R.G. del Comune di Valtournenche e l'eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà manifesta, grave difetto dell'istruttoria, erronea rappresentazione e travisamento dei presupposti di fatto.

Inoltre, sono stati dedotti la violazione di legge con riferimento all'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 e l'eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà manifesta, grave difetto dell'istruttoria per erronea rappresentazione e travisamento dei presupposti di fatto.

Ancora sono stati dedotti la violazione di legge con riferimento all'art. 11 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 12 bis della legge regionale n. 11 del 1998, nonché dell'art. 9 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 6 della legge regionale n. 12 del 2009, in combinato disposto con l'art. 16 della legge regionale n. 11 del 1998.

Infine, sono stati dedotti la violazione dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 8 della legge regionale n. 12 del 2009 e l'eccesso di potere per grave carenza dell'istruttoria con conseguenti erronee valutazione e rappresentazione dei presupposti di fatto.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Autonoma Valle d'Aosta e Fabio Bich, che hanno chiesto il rigetto del ricorso; con separata memoria, il controinteressato ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso ad almeno un (effettivo) controinteressato e in ogni caso ha chiesto di essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

Con il decreto n. 7/2020 è stata respinta l'istanza cautelare monocratica ed è stata fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione; con l'ordinanza n. 15/2020 è stata respinta l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Con l'ordinanza n. 44/2020 sono stati disposti incumbenti istruttori nei confronti

del Comune di Valtournenche ed è stata fissata l'udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione della controversia; in data 19 ottobre 2020, il Comune di Valtournenche, pur non costituito, ha depositato in giudizio la documentazione richiesta.

In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni; la parte controinteressata ha insistito per essere estromessa dal giudizio e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

All'udienza dell'11 novembre 2020, svoltasi senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, la controversia è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, va scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, sollevata dal controinteressato Bich.

1.1. L'eccezione è infondata.

Il sig. Bich, in quanto proprietario di un'area collocata nella sottozona Cd7* – La Vielle (foglio 7, mappali 418, 419 e 420), è controinteressato al mantenimento della Variante approvata dal Comune, come si può ricavare anche dalle osservazioni che lo stesso ha presentato nell'ambito del relativo procedimento dove ha chiesto “che il tracciato stradale sia previsto in cartografia tenendo conto della conformazione altimetrica dei luoghi in cui detto tracciato dovrebbe esser realizzato, onde mitigarne l'impatto e consentire sia un adeguato raccordo con la proprietà dello scrivente (con opportune murature di sostegno, o equivalenti), sia un adeguato distacco” (all. 6 al ricorso).

Del resto, nel proprio intervento in giudizio, il sig. Bich ha preso posizione anche in ordine ai profili di merito del ricorso, chiedendone il rigetto.

2. Sempre in via preliminare, va scrutinata l'eccezione di inammissibilità del

ricorso formulata dal controinteressato, sul presupposto che non sia stato evocato in giudizio alcun (effettivo) controinteressato.

2.1. L'eccezione è infondata.

Come evidenziato dalla difesa dei ricorrenti, gli atti impugnati riguardano l'approvazione di una variante urbanistica, che per la sua natura generale, non prevede la sussistenza di controinteressati, nemmeno laddove vi siano soggetti nominativamente indicati negli atti impugnati (Consiglio di Stato, II, 20 giugno 2019, n. 4225; V, 10 aprile 2018, n. 2164).

In ogni caso, l'evocazione in giudizio del controinteressato Bich, come evidenziato in precedenza, non potrebbe comunque determinare la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3. Passando all'esame del merito del ricorso, lo stesso è fondato.

4. Con la prima censura si assume che, costituendo la variante approvata un provvedimento di apposizione di vincolo preordinato all'esproprio sulle aree di proprietà dei ricorrenti, la stessa avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione personale agli interessati dell'avviso di avvio del procedimento, come prescritto dall'art. 11 del D.P.R. n. 327 del 2001.

4.1. La doglianza è fondata.

Va premesso che, in considerazione della natura di provvedimento di apposizione di vincolo preordinato all'esproprio su una parte dei mappali di proprietà delle parti ricorrenti della Variante approvata dal Comune di Valtournenche, la stessa avrebbe dovuto essere preceduta dall'avviso di avvio del procedimento, secondo le previsioni dell'art. 11 del D.P.R. n. 327 del 2001.

Dagli atti depositati in giudizio, anche in seguito all'ordinanza istruttoria n. 44/2020, emerge però l'assenza di qualsivoglia comunicazione indirizzata ai ricorrenti, in contrasto dunque con il disposto di cui al citato art. 11 del D.P.R. n. 327 del 2001.

Difatti, il Comune, nella comunicazione depositata in esecuzione della richiamata ordinanza istruttoria, ha dichiarato, senza alcun supporto probatorio, "che la

procedura è stata svolta nel rispetto delle previsioni di legge del DPR N. 327/2001 art. 11, comma 2, in quanto i soggetti interessati alla procedura risultano superiori a 50 (cinquanta)”, allegando alla predetta comunicazione una copia dell’Avviso di deposito pubblicato (relativo alla deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Valtournenche n. 15 del 25 marzo 2019, avente ad oggetto l’adozione della Variante impugnata).

Tuttavia il deposito della deliberazione di adozione della Variante non assume rilievo con riguardo alla procedura espropriativa, rispondendo invece ad una esigenza di natura esclusivamente urbanistica, in quanto tale adempimento risulta finalizzato a rendere possibile la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati all’attività pianificatoria.

Ne discende il mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 che prescrive, tra l’altro, che “l’avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L’avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto”.

Nella specie, oltre a non essere stata dimostrata per tabulas la presenza di oltre 50 soggetti interessati dalla procedura espropriativa – cosa ben possibile per il Comune, certamente in possesso dell’aggiornata situazione proprietaria delle aree coinvolte nel procedimento ablatorio –, non è stata fornita alcuna prova dell’osservanza delle prescritte modalità di comunicazione (è stata omessa l’indicazione dei nominativi dei proprietari delle particelle da espropriare, dei giornali su cui è stata effettuata la pubblicazione, delle modalità di consultazione

del piano, ecc.).

Il mancato recapito ai proprietari dei beni oggetto di procedura espropriativa dell'avviso ex art. 11 del D.P.R. n. 327 del 2001 rende illegittimo l'operato dell'Amministrazione, non potendosi ritenere sostanzialmente equivalente alla predetta comunicazione l'avviso depositato in giudizio all'esito dell'istruttoria disposta da questo Tribunale. Infatti, "in tema di espropriazione per pubblica utilità l'avviso di cui all'art. 11, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 deve contenere, per essere legittimo, l'indicazione delle particelle e dei nominativi, quali indefettibili elementi diretti ad individuare i soggetti espropriandi ed i beni oggetto del procedimento amministrativo, e ciò sia che la comunicazione avvenga personalmente, sia che essa avvenga in forma collettiva mediante avviso pubblico; le modalità di comunicazione, seppur semplificate nella forma e nel numero, devono infatti essere idonee a raggiungere lo scopo dell'effettiva conoscenza, di guisa che il proprietario inciso sia posto in grado di optare o non per la partecipazione procedimentale in chiave difensiva (...). Di talché l'omissione della comunicazione determina l'illegittimità dell'atto che appone il vincolo, a nulla rilevando che il proprietario abbia avuto in altro modo conoscenza del procedimento (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 3 ottobre 2016 n. 411)" (T.A.R. Campania, Napoli, V, 13 settembre 2017, n. 4360; altresì, Consiglio di Stato, IV, 11 giugno 2015, n. 2873).

Del resto anche la Corte costituzionale, di recente, ha ribadito che in materia espropriativa, "i privati interessati, prima che l'autorità pubblica adotti provvedimenti limitativi dei loro diritti, devono essere messi «in condizioni di esporre le proprie ragioni, sia a tutela del proprio interesse, sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico»" (da ultimo, sentenze n. 270 del 2020 e n. 71 del 2015).

4.2. Ciò determina l'accoglimento del primo motivo di ricorso e la conseguente caducazione delle deliberazioni comunali impugnate, in quanto viziate in radice.

5. La natura assorbente della doglianza (cfr. sul punto Consiglio di Stato, IV, 11 novembre 2014, n. 5525; III, 4 giugno 2013, n. 3048) consente di prescindere

dall'esame degli ulteriori motivi e determina l'accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti di interesse dei ricorrenti.

6. Le spese di giudizio, da corrispondersi in favore dei ricorrenti in applicazione del principio di soccombenza, sono poste interamente in capo al Comune di Valtournenche e vengono liquidate in dispositivo; possono compensarsi nei confronti delle altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla le deliberazioni comunali impugate, nei limiti di interesse delle parti ricorrenti.

Condanna il Comune di Valtournenche al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre spese e oneri generali; le compensa tra le tutte le altre parti; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore dei ricorrenti a carico del Comune di Valtournenche.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio dell'11 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Silvia La Guardia, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonio De Vita

IL PRESIDENTE
Silvia La Guardia

IL SEGRETARIO